SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 novembre 1987, n. 476.

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1.
Finalità

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di *deficit* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
Requisiti dei beneficiari

1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attività continuativa sull'intero territorio nazionale, o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni.

Art. 3.
Presentazione delle domande e relativa documentazione

1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;

d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.

Art. 4.
Fondo globale

1. È istituito il «Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale», iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni. Esso è assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dello stesso articolo 1.

3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2. le quote del fondo sono così ulteriormente ripartite:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui al precedente articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

Art. 5.

Rendiconti

1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.

Art. 6.

Assegnazione dei contributi

1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri. sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14

1. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari dell'associazione denominata «Associazione italiana società e salute» va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla «Associazione centro culturale società e salute».

TITOLO II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 8.

Contributi

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

	Lire
Associazione italiana ciechi di guerra	30.000.000
Associazione italiana combattenti interalleati	30.000.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate	30.000.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	390.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30.000.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	40.000.000
Associazione nazionale ex internati	170.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	890.000.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	130.000.000
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	1.430.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	540.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	15.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	45.000.000

	Lire
	—
Associazione nazionale vittime civili di guerra	620.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100.000.000
Federazione italiana volontari della libertà	350.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30.000.000
Istituto del nastro azzurro	74.000.000

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce «Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382):

«Gli enti di cui all'allegata tabella *B*, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati».

Il testo della tabella *B*, soprarichiamata, è il seguente:

«TABELLA *B*

1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF).

2) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI).

3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).

4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).

5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.

6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).

7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).

9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).

10) Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».

11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.

12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.

13) Casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali.

14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.

16) Istituto nazionale di beneficienza «Vittorio Emanuele III».

17) Fondazione «Vittorio Emanuele III» per orfani e figli di ferrovieri.

18) Istituto postelegrafonici.

19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).

20) Ente nazionale assistenza magistrale.

21) Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media.

22) Fondazione figli degli italiani all'estero.

23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani «F.D. Roosevelt».

24) Opera nazionale per le città dei ragazzi.

25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.

26) Fondazione «Gerolamo Gaslini».

27) Casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi».

28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.

30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).

32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

33) Associazione nazionale vittime civile di guerra.

34) Unione italiani ciechi (UIC).

35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.

36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).

37) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare.

38) Associazione nazionale combattenti e reduci.

39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) [estinto con D.P.R. 14 febbraio 1979 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979)].

40) Unione nazionale mutilati per servizio.

41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

42) Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.

43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) [estinta con D.P.R. 14 febbraio 1979 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979)].

44) Federazione italiana della caccia.

45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

46) Consorzio nazionale produttori canapa.

47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

48) Ente nazionale per le Tre Venezie.

49) Ente nazionale cellulosa e carta.

50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.

51) Istituti di incremento ippico.

52) Ente produttori di selvaggina.

53) Ente mostra mercato dell'artigianato.

54) Ente italiano della moda.

55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).

56) Utenti motori agricoli (UMA).

57) Opera nazionale combattenti.

58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali [soppresso dal D.L. 18 agosto 1978, n 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641].

59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna.

61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).

62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.

Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.

L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta».

Nota all'art. 7, comma 1:

L'art. 3 della legge n. 14/1985 (Proroga dei contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale) indica le associazioni a cui, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, sono stati assegnati i contributi. All'Associazione italiana società e salute, di cui la presente legge puntualizza l'esatta denominazione, era stata erogata la somma di lire 50 milioni annui.

Nota all'art. 9, comma 1:

Per il titolo della lgge n. 14/1985 si veda la precedente nota.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 322):

Presentato dal sen. SAPORITO ed altri il 29 luglio 1987.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 settembre 1987, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 6 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1629):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni IV, V, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 21 ottobre 1987.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa l'11 novembre 1987.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa e approvato il 12 novembre 1987.

87G0680

LEGGE 21 novembre 1987, n. **477.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «lire 32.384» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 28.500».

All'articolo 2:

al comma 5, le parole: «sono quintuplicate» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono raddoppiate».

All'articolo 3:

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 5:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1987.

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 12 dicembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 461):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro delle finanze (GAVA) il 24 settembre 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 28 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 settembre 1987.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 1°, 6, 7, 8, 15 ottobre 1987.

Relazione scritta annunciata il 20 ottobre 1987 (atto n. 461/*A*-relatore: sen. DE CINQUE).

Esaminato in aula e approvato il 21 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1745):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 22 ottobre 1987, con pareri delle commissioni II, V, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 novembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 novembre 1987.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, l'11, 17, 18 novembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 19 novembre 1987.

87G0686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo, ai sensi della citata legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista nella C.M. n. 1751 del 23 aprile 1982;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

traduzione in italiano da lingua straniera con elementi di traduzione specializzata.

Il presente decreto sara inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 217

87A10262

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 novembre 1987.

Determinazione del sovraccanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovraccanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovraccanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488; 26 novembre 1983, n. 2561 e 19 novembre 1985, n. 1691 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 329 del 30 novembre 1981; n. 330 del 1° dicembre 1984 e n. 280 del 28 novembre 1985) con i quali la misura del sovraccanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983 a L. 6.052; dal 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985 in L. 8.031 e dal 1° gennaio 1986-31 dicembre 1987 in L. 9.500 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota in data 10 novembre 1987, n. 22767, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo ottobre 1985 ottobre 1987 è + 10,7 (dieci virgola sette);

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovraccanone è da elevare da L.9.500 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989;

Decreta:

La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acque per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, addì 13 novembre 1987

Il Ministro: DE ROSE

87A10330

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 novembre 1987.

Determinazione delle condizioni e modalità da applicarsi ai mutui stipulati dagli enti locali territoriali, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440;

Visto, in particolare, l'art. 9 del suddetto decreto-legge, il quale, al comma 1, stabilisce che i comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo e che tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto di credito sportivo;

Visto il secondo comma del medesimo art. 9 il quale stabilisce che i contratti di mutuo devono, a pena di nullità, essere stipulati dai comuni, dalle province e dai loro consorzi in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto della intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche;

Visto il terzo comma dello stesso art. 9 il quale attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui di cui sopra da concedere agli enti locali territoriali al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Ritenuto che si debba provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

I mutui contratti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

Art. 3.

Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare a partire dal 1° gennaio 1974, calcolato mensilmente e pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino del servizio studi della Banca d'Italia;

b) tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi.

Al dato come sopra rilevato va aggiunta una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminata in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro

Art. 4.

Il parametro di cui al precedente art. 3, punto *a)*, è pari al rendimento annuo lordo rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia nel penultimo mese precedente il semestre di applicazione del tasso.

Il parametro di cui al punto *b)* del precedente articolo è pari al rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia, rilevato in sede d'asta nel penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione.

La commissione onnicomprensiva di cui al secondo comma del ripetuto art. 3, che rappresenta l'altro elemento del tasso, è pari a quella fissata di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A10299

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 1987.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1987 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1987 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 ottobre 1987;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1987, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura dell'11,175 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

NOTE

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973 come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può provocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 13 febbraio 1987, concernente lo stesso argomento del presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1987.

Nota al dispositivo:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

87A10363

DECRETO 16 novembre 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Sassari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale dell'ufficio I.V.A. di Sassari si è verificata il giorno 25 settembre 1987 dalle ore 11 e il 26 settembre 1987 per tutta la giornata a causa della derattizzazione e disinfestazione di tutti i locali effettuata dal centro antimalarico regionale;

Ritenuto che la suesposta causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio indicato, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoelencato ufficio I.V.A. è accertato come segue:

IN DATA 25 E 26 SETTEMBRE 1987

Regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A10300

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 novembre 1987.

Modificazione all'ordinanza 3 ottobre 1987, n. 1190. Interventi urgenti per la difesa del suolo nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 1249/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1987;

Vista l'ordinanza 3 ottobre 1987, n. 1190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987, che dispone il contributo di L. 53.800.000.000 alla regione Lombardia per interventi su situazioni di grave rischio idrogeologico in diversi comuni della provincia di Sondrio;

Vista la nota del 13 ottobre 1987, n. 62520, che detta le modalità di inoltro delle esigenze di ripristino a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987, prescrivendo che l'amministrazione regionale della Lombardia esprima parere sull'ammissibilità dei progetti oggetto delle richieste;

Considerata la necessità di rendere omogenea tutta la trattazione in merito ai finanziamenti delle opere di ripristino a seguito della suddetta calamità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'art. 2 dell'ordinanza 3 ottobre 1987, n. 1190, è così modificato: «gli importi per gli interventi di cui al precedente articolo e i relativi progetti saranno approvati dalla regione Lombardia.

Il dipartimento per la protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori delle opere in argomento».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10305

ORDINANZA 13 novembre 1987.

Interventi urgenti per la difesa del suolo nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 1252/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1987;

Vista la nota del 12 novembre 1987, n. 13272, del presidente dell'amministrazione provinciale di Sondrio, con la quale si trasmettono i progetti sottoindicati;

Visto il progetto di massima predisposto dall'amministrazione provinciale di Sondrio per il ripristino della strada Ponte-Castionetto per L. 3.900.000.000;

Visto il progetto di massima predisposto dall'amministrazione provinciale di Sondrio per il ripristino del ponte di Caiolo sul fiume Adda per L. 2.500.000.000;

Considerata la necessità di finanziare le suddette opere per l'importanza che esse rivestono per la sicurezza del territorio della Valtellina;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di ricostruzione della strada Ponte-Castionetto nei comuni di Chiuro e di Ponte in Valtellina, e di ricostruzione del ponte sul fiume Adda in località Caiolo, è assegnata all'amministrazione provinciale di Sondrio la somma di L. 6.400.000.000.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro attuazione l'amministrazione provinciale di Sondrio può derogare dalle vigenti norme sulla contabilità dello Stato.

Il dipartimento di protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori delle opere in argomento.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti disposti con il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10304

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 456** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1987), recante: **«Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Capo I

RIPIANO DEI BILANCI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI PER GLI ANNI 1985 E 1986

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ***(a)***. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ***(a)***;

b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ***(b)***;

c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ***(b)***, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ***(c)***, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ***(d)***, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unità sanitarie locali competenti, nonché dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983 ***(b)***, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:

a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;

b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'articolo 2.

3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 ***(e)***, se ed in quanto i relativi effetti non risultino già applicati nei precedenti esercizi.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

(a) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979 è riportato in appendice.

(b) Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984):

«Le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata».

(c) Il testo dell'art. 42 della legge n. 833/1978 è riportato in appendice.

(d) Il testo dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è riportato nella nota al comma 1 del presente articolo.

(e) Il D.P.R. n. 348/1983 concerne: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle U.S.L.».

Art. 2.

1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.

3. È abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ***(a)***, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le università e gli istituti di istruzione universitaria. È altresì abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103 ***(b)***.

(a) Il terzo comma dell'art. 10 della legge n. 808/1977 (Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università) prevedeva che: «In relazione alle unità di personale immesse in ruolo ai sensi del precedente primo comma [personale non medico, assunto a carico del bilancio delle università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla data del 1° gennaio 1977], le università e gli istituti di istruzione universitaria sono tenuti a versare annualmente, a carico del proprio bilancio, in conto entrate eventuali del Tesoro, un importo pari all'ammontare annuo lordo della spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale stesso, fermo restando a carico delle amministrazioni regionali l'onere dei contributi necessari a coprire la predetta spesa annuale».

(b) Il comma 2-*bis* dell'art. 3 del D.L. n. 8/1985 (Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie) era così formulato: «2-*bis*. Qualora dalla verifica del conto consuntivo 1983 da parte del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, della regione o provincia autonoma e dei comuni di appartenenza della unità sanitaria locale risulti una utilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione non corrispondente alle finalità ed ai programmi deliberati dalla assemblea, si provvede a norma di legge alla nomina di un commissario per i necessari accertamenti e per adottare i conseguenti provvedimenti sugli atti irregolari, precedenti alla gestione 1984».

Art. 3.

1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o più decreti del Ministro del tesoro.

1-*bis*. *Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986.*

2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali e gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purché perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 per le spese derivanti dalle attività sanitarie svolte nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 27, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ***(a)***, nonché per gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 ***(b)***.

5. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali nonché agli istituti, enti ed università di cui al comma 3.

6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonché ai Ministeri del tesoro e della sanità, che ne autorizzano la relativa concessione, un mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento. Detto mutuo non può superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle documentazioni contabili relative ai due predetti esercizi.

(a) Il quinto comma dell'art. 27 della legge n. 730/1983 (legge finanziaria 1984) prevede che: «In deroga a quanto previsto dall'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è consentito alle regioni, sentite le unità sanitarie locali, di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attività svolte nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo consigli il rilievo regionale dell'attività da svolgere».

(b) Il testo dell'art. 26 del D.L. n. 38/1981 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. Sono ripianabili ai sensi del presente decreto gli oneri di competenza degli esercizi 1985 e 1986 derivanti dal rinnovo delle convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ***(a)***, ancorché intervenuto nell'anno 1987, nonché quelli conseguenti all'applicazione per l'anno 1986 del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 ***(b)***.

2. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 è adottata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1. Entro i successivi trenta giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

(a) La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale.

(b) Il D.P.R. n. 270/1987 reca norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, relativa al comparto del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ***(a)***, si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ***(b)***, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 ***(c)***, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In considerazione della interconnessione tra l'attività di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.

4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ***(a)***, le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

(a) Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 463/1983 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 51 della legge n. 833/1978 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 617/1980 (Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) è il seguente:

«Art. 32. — Una quota del Fondo sanitario nazionale è destinata al finanziamento dei programmi di ricerca, correnti e finalizzati, degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico e delle convenzioni stipulate con gli istituti con personalità giuridica di diritto privato.

La quota è determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale».

Art. 6.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Capo II

RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI

Art. 7.

1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ***(a)***, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, con esclusione di quanto imputato alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianati con le modalità indicate nei successivi articoli.

(a) Il testo dell'art. 23-*ter* del D.L. n. 663/1979 è riportato in appendice.

Art. 8.

1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi *dell'articolo* 7 nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilità risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13.

4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 13. La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

Art. 9.

1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonché verso le province, i comuni e le unità sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 8.

2. Sono dichiarati estinti altresì i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, già preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ***(a)***, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) La legge n. 1404/1956 concerne la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

Art. 10.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine del cui al comma 1 dell'articolo 8, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 8, comma 2.

2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 13. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 8, comma 2.

Art. 11.

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate presso le aziende di credito, ad esclusione di quelle riservate alle attività a destinazione finalizzata, devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 13, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 8. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della

giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ***(a)***, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

(a) Per il testo dell'art. 23-*ter* del D.L. n. 663/1979 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 7.

Art. 12.

1. Le norme di cui al presente capo si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle unità sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari, nonché, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 9, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ***(a)***, limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ***(b)***.

2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonché quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103 ***(c)***, è sostituito dal seguente:

«5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987».

(a) Per il testo dell'art. 42 della legge n. 833/1978 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(c)*** all'art. 1.
(b) Per il testo dell'art. 23-*ter* del D.L. n. 663/1979 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 7.
(c) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 8/1985, come modificato dal presente articolo, è riportato in appendice.

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3, complessivamente valutato in lire 750 miliardi per l'anno 1987, in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'anno 1987, quanto a lire 400 miliardi e a lire 150 miliardi, rispettivamente a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse» e, quanto a lire 200 miliardi, mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e delle somme ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ***(a)***;

b) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento di cui alla precedente lettera *a*), iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

3. Gli importi di cui al comma 2, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato emessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10, comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Per il testo dell'art. 23-*ter* del D.L. n. 663/1979 si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 7.

Art. 14.

1. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 ***(a)***, gravano sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

2. A decorrere dall'anno 1988 sulla base della quantificazione degli oneri di cui al comma 1 fornita dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 marzo di ogni anno per ciascuna regione e provincia autonoma, il Ministro della

sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, propone al CIPE, entro i successivi trenta giorni, l'attribuzione delle somme spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, il Ministro del tesoro provvede a trasferire le predette somme alla Cassa medesima, in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate.

3. Le somme afferenti agli oneri di ammortamento di cui al comma 1, eventualmente ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti dalle regioni e province autonome dopo l'espletamento delle operazioni di ripiano previste dal presente decreto, sono imputate sulla prima quota trimestrale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente successivamente spettante alle regioni ed alle province autonome interessate. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, provvede, in nome e per conto delle regioni e province autonome interessate, al relativo versamento alla Cassa depositi e prestiti.

(a) Per il testo dell'art. 26 del D.L. n. 38/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 3.

Art. 15.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione n. 456/1987 così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, 19 maggio 1987, n. 193, e 20 luglio 1987, n. 286 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 97/1987, n. 193/1987 e n. 286/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1987, n. 167 del 20 luglio 1987 e n. 219 del 19 settembre 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 5 del del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 281, sull'occupazione giovanile) è il seguente:

«Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è derogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 64, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:

Il testo dell'art. 42 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 42 (*Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico*). — Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.

Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.

Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.

Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali e esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'art. 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:

a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;

c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca;

d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del Servizio sanitario nazionale.

Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'art. 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti.

Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 43».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

Il testo dell'art. 26 del D.L. n. 38/1981 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981) è il seguente:

«Art. 26. — In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

La Cassa depositi è prestiti e autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.

Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.

Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per l'assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), è il seguente:

«Art. 19 — 1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento. Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983.

2. Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre.

3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale. La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

Il testo dell'art. 51 della legge n. 833/1978 come modificato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 51 (Finanziamento del Servizio sanitario nazinale). — *Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo art. 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Minstero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica.*

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di *standards* distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e *standards* devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art.7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.

In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedete art. 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispodenti quote dell'esercizio precedente.

Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.

Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:

Il testo dell'art.23-*ter* del D.L. n. 663/1979 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1], aggiunto dalla legge di conversione, come modificato dall'art. 10 del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è il seguente:

«Art. 23-*ter*. — *Le regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, ove operanti, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.*

La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979.

Per l'estinzione delle suddette passività viene iscritta nello stato di previsione.della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 la somma di lire 1.500 miliardi.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento "Sistemazione degi squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici"».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 12:

Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 8/1985 (Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984, provvede il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 2 del successivo art. 7, nonché le disponibilità eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui all'art. 2 del presente decreto. Dette disponibilità affluiscono al conto corrente di cui al comma 2 del richiamato art. 7

2. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

a) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

b) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984;

c) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

3. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

4. Le somme non utilizzate dalle unità sanitarie locali entro il termine previsto dal precedente comma 3 dovranno essere versate a cura dei rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi, sul conto corrente di cui al successivo art. 7, comma 2, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro.

5. *Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987.*

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 3 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

7. Ove la dichiarazione di cui al precedente comma 2 venga trasmessa prima dell'approvazione da parte dell'organo di controllo regionale dell'atto deliberativo relativo al conto consuntivo dell'anno 1983. Il Ministero del tesoro ripianerà il residuo disavanzo di amministrazione nella misura massima del 60 per cento, subordinando il ripiano del restante 40 per cento alla approvazione del predetto atto deliberativo».

87A10398

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 13 novembre 1987 è stato conferito al dott. Salvatore Zhara Buda, magistrato di Cassazione, il diploma di 1° grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

87A10310

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978.

Il 26 agosto 1987, in base ad autorizzazione disposta con legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, è stato depositato a Londra, presso il Segretariato generale dell'IMO, lo strumento di adesione dell'Italia alla convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978.

Conformemente all'art. XIV, la convenzione, entrata in vigore sul piano internazionale il 28 aprile 1984, entra in vigore per l'Italia il 26 novembre 1987.

87A10309

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare un legato

L'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è autorizzato ad accettare il legato, consistente in un pianoforte verticale a piastra metallica «Rossler» in legno di radica di noce con appliques laterali del valore stimato di L. 1.200.000, disposto dalla sig.ra Zoe Fonda, deceduta il 25 maggio 1984, con testamento olografo 25 aprile 1972, pubblicato con verbale 14 giugno 1984, n. 29425 di rep., n. 5409 di racc., registrato in Trieste il 18 giugno 1984 al n. 2782.

87A10237

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Centro universitario europeo per i beni culturali», in Ravello.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1987, registro n. 52, foglio n. 82, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata «Centro universitario europeo per i beni culturali», con sede in Ravello (Salerno).

87A10238

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1987, registro n. 52, foglio n. 100, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad accettare un legato del valore di L. 1.155.000.000 disposto dalla sig.ra Ferretti Maria Teresa vedova Testoni.

87A10239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 novembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Sanac* - Direzione generale di Genova:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale.

2) *S.p.a. Nuova Sanac*, unità di Pisa:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1985: dal 1° novembre 1984.

3) *S.p.a. Nuova Sanac*, unità di Genova-Bolzaneto:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale.

4) *S.p.a. Nuova Sanac*, unità di Vado Ligure (Savona):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale.

5) *S.p.a. Elettrocarbonium*, con sede ed uffici in Milano, stabilimenti in Narni (Terni) ed Ascoli Piceno:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale.

6) *S.p.a. Solmine* di Milano, unità di Niccioleta e Scarlino (Grosseto):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 22 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale.

87A10331

MINISTERO DEL TESORO

N. 227

Corso dei cambi del 19 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1235,750	1235,750	1235,80	1235,750	1235,750	1235,65	1234,750	1235,750	1235,750	1235,75
Marco germanico	736,600	736,600	736,75	736,600	736,600	736,60	736,250	736,600	736,600	736,60
Franco francese	216,800	216,800	217,20	216,800	216,800	216,80	217,050	216,800	216,800	216,80
Fiorino olandese	653,930	653,930	654,10	653,930	653,930	653,93	653,700	653,930	653,930	653,95
Franco belga	35,136	35,136	35,13	35,136	35,136	35,13	35,115	35,136	35,136	35,12
Lira sterlina	2199,500	2199,500	2202 —	2199,500	2199,500	2199,50	2201	2199,500	2199,500	2199,50
Lira irlandese	1956 —	1956 —	1958 —	1956 —	1956 —	1956	1956,500	1956 —	1956 —	—
Corona danese	190,800	190,800	191 —	190,800	190,800	190,80	190,800	190,800	190,800	190,80
Dracma	9,373	9,373	9,35	9,373	—	—	9,365	9,373	9,373	—
E.C.U.	1517,600	1517,600	1518 —	1517,600	1517,600	1517,60	1518,100	1517,600	1517,600	1517,60
Dollaro canadese	941,500	941,500	942 —	941,500	941,500	941,50	941,600	941,500	941,500	941,50
Yen giapponese	9,137	9,137	9,14	9,137	9,137	9,13	9,137	9,137	9,137	9,14
Franco svizzero	897,400	897,400	898 —	897,400	897,400	897,40	897,650	897,400	897,400	897,40
Scellino austriaco	104,568	104,568	104,55	104,568	104,568	104,56	104,545	104,568	104,568	104,56
Corona norvegese	192,950	192,950	193 —	192,950	192,950	192,95	193	192,950	192,950	192,95
Corona svedese	203,850	203,850	203,75	203,850	203,850	203,85	203,800	203,850	203,850	203,85
FIM	300,250	300,250	300,40	300,250	300,250	300,25	300,320	300,250	300,250	—
Escudo portoghese	9,100	9,100	9,10	9,100	9,100	9,10	9,070	9,100	9,100	9,10
Peseta spagnola	10,935	10,935	10,94	10,935	10,935	10,93	10,934	10,935	10,935	10,93
Dollaro australiano	857,500	857,500	860 —	857,500	857,500	857,50	857,200	857,500	857,500	857,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1235,250
Marco germanico	736,425
Franco francese	216,925
Fiorino olandese	653,815
Franco belga	35,125
Lira sterlina	2200,250
Lira irlandese	1956,250
Corona danese	190,800
Dracma	9,369
E.C.U.	1517,850
Dollaro canadese	941,550
Yen giapponese	9,137
Franco svizzero	897,525
Scellino austriaco	104,556
Corona norvegese	192,975
Corona svedese	203,825
FIM	300,285
Escudo portoghese	9,085
Peseta spagnola	10,934
Dollaro australiano	857,350

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi relativi al giorno 13 settembre 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1987, deve essere apportata la seguente rettifica: Lira irlandese da *1939,35* a *1959,35*.

Media dei titoli del 19 novembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,925
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	99,975
» » » » 1- 3-1984/88	99,975
» » » » 1- 4-1984/88	100,025
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,675
» » » » 1- 9-1983/88	100,825
» » » » 1-10-1983/88	101,200
» » » » 15- 7-1985/90	98,475
» » » » 16- 8-1985/90	98.550
» » » » 18- 9-1985/90	98,425
» » » » 18-10-1985/90	98,750
» » » » 1-11-1983/90	102,725
» » » » 18-11-1985/90	99 —
» » » » 1-12-1983/90	102,750
» » » » 18-12-1985/90	99,050
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 17- 1-1986/91	98,675
» » » » 1- 2-1984/91	102,150
» » » » 18- 2-1986/91	98,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,925
» » » » 18- 3-1986/91	98,475
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,175
» » » » 1- 6-1984/91	101,250
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,625
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1985/92	98,475
» » » » 1- 2-1985/92	97,275
» » » » 18- 4-1986/92	97,300
» » » » 19- 5-1986/92	95,125
» » » » 1- 2-1985/95	97,025
» » » » 1- 3-1985/95	93,450
» » » » 1- 4-1985/95	93,300
» » » » 1- 5-1985/95	93,325
» » » » 1- 6-1985/95	93 —
» » » » 1- 7-1985/95	94,400
» » » » 1- 8-1985/95	94,325
» » » » 1- 9-1985/95	94,550
» » » » 1-10-1985/95	95,025
» » » » 1-11-1985/95	95,550

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	95,300
» » » » 1- 1-1986/96	95,175
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,125
» » » » 1- 2-1986/96	95,425
» » » » 1- 3-1986/96	95,250
» » » » 1- 4-1986/96	94,475
» » » » 1- 5-1986/96	94,400
» » » » 1- 6-1986/96	94,200
» » » » 1- 7-1986/96	94,550
» » » » 1- 8-1986/96	94.300
» » » » 1- 9-1986/96	94,275
» » » » 1-10-1986/96	94,150
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,275
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,425
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,850
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,125
» » » 12,50% 1-10-1988	101,575
» » » 12,50% 1-11-1988	102,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,300
» » » 12.50% 1- 3-1989	101,950
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,775
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	95,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,875
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,750
» » » 9,15% 1- 4-1990	95,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,500
» » » 9,15% 1- 5-1990	95,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,300
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,425
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,025
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,925
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,325
» » » 9,25% 1-10-1990	94,125
» » » 9,25% 1-11-1990	94,700
» » » 9,25% 1-12-1990	95,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,450
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,650
» » » 9,25% 1- 2-1992	92,150
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,550
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,300
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,250
» » » » 1983/90 11,50%	105,700
» » » » 1984/91 11,25%	105,900
» » » » 1984/92 10,50%	105,725
» » » » 1985/93 9,60%	101 —
» » » » 1985/93 9,75%	101,475
» » » » 1985/93 9,00%	99,675
» » » » 1985/93 8,75%	99,225
» » » » 1986/94 8,75%	98,500
» » » » 1986/94 6,90%	92,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M19117

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici a undici posti di musicante presso la banda dell'Esercito

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Vista la legge 6 giugno 1986, n. 254;

Tenuto conto che nella banda dell'Esercito in relazione alle vacanze già esistenti ed a quelle che si formeranno nell'anno 1987 in dipendenza delle cessazioni dal servizio, si rende necessario ricoprire undici posti di musicante;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici, per la copertura presso la banda dell'Esercito di:

1) cinque posti di sergente musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di prima categoria «A»:

1° oboe;
1° clarinetto piccolo in La b;
1° clarinetto basso in Si b;
1° corno Fa-Si b;
1° flicorno basso Si b;

2) tre posti di sergente musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di prima categoria «B»:

1° clarinetto contralto in Mi b;
1° trombone tenore;
1° flicorno contrabasso Si b;

3) un posto di caporal maggiore in ferma volontaria, per il seguente strumento di seconda categoria «A»:

3° corno Fa-Si b;

4) due posti di caporal maggiore in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di seconda categoria «B»:

1° contrabasso ad ancia;
2° corno Fa-Si b.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, per uno o più strumenti, i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio o in congedo illimitato o provvisorio delle Forze armate o dei Corpi di polizia, nonché i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva che, alla data del 31 dicembre 1987, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ma non superato il trentesimo. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari in servizio delle Forze armate o dei Corpi di polizia, per i musicanti della banda dell'Esercito che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nelle Forze armate debbono altresì:

a) essere in possesso di idonei requisiti fisici;

b) non essere incorsi in condanne per delitti;

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale e sottoscritta dai concorrenti, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito - 1ª Divisione - 2ª Sezione, e presentata o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) al comando dell'ente di appartenenza per i militari in servizio nelle Forze armate;

b) direttamente al Ministero, da tutti gli altri concorrenti

Gli interessati debbono dichiarare nella domanda

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il domicilio;

3) l'eventuale reparto od ente di appartenenza.

4) il titolo di studio posseduto;

5) lo strumento o gli strumenti e le corrispondenti categorie per cui intendono concorrere.

I candidati non in servizio militare debbono altresì dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana,

2) la posizione nei riguardi del servizio militare

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio: per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del reparto od ente di appartenenza

I concorrenti non in servizio nelle Forze armate debbono allegare alla domanda i seguenti documenti in bollo:

diploma originale del titolo di studio o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

copia del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva, a seconda dei casi. I giovani che non abbiano ancora concorso alla leva debbono allegare il certificato di cittadinanza italiana.

I comandi dei reparti od enti a cui pervengono le domande dei candidati di cui alla lettera *a*), debbono provvedere:

1) ad apporre sulle stesse l'indicazione della data di ricezione (in caso di presentazione diretta);

2) ad inoltrarle al Ministero della difesa, corredate della copia del foglio matricolare, entro quindici giorni dalla data di ricezione.

Art. 4.

Gli esami di concorso e gli esperimenti pratici consistono nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti della 1ª categoria:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica,

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento,

d) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

e) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

f) armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

2) per i concorrenti della 2ª categoria:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

d) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

e) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda.

Le prove di esame del concorso si svolgeranno presso la banda dell'Esercito sita in Roma Cecchignola, via Giorgio Pelosi, 22, con inizio alle ore 8 del 10 marzo 1988.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta da:

un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente;
l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, membro;
un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
un funzionario di ruolo della ex carriera direttiva amministrativa della Difesa, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

La commissione, mediante l'attribuzione a ciascun concorrente di un punto di merito da uno a venti per le prove di cui all'art. 4, forma distinte graduatorie per ogni strumento.

Per conseguire l'idoneità, i concorrenti debbono riportare un punto non inferiore a 14.

A parità di punteggio viene data la precedenza ai candidati, che già appartengono alla banda dell'Esercito e, tra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado ha la precedenza il più anziano.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale previo accertamento ed a pena di esclusione, per coloro che non siano già in servizio nelle Forze armate, del possesso dei requisiti per l'ammissione all'arruolamento nell'Esercito.

Art. 6

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, i concorrenti non in servizio nelle Forze armate utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a presentarsi:

1) all'ospedale militare competente per territorio per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici di cui alla lettera *a)* dell'art. 2.

I concorrenti non in servizio nelle Forze armate riceveranno, inoltre, apposita comunicazione a seguito della quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana (qualora già non allegato alla domanda di ammissione);
certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

Art. 7.

I vincitori del concorso debbono assumere servizio presso la banda dell'Esercito entro il termine che verrà loro comunicato. La mancata presentazione senza giustificato motivo sarà considerata tacita rinuncia. Al rinunciatario subentra il concorrente idoneo che segue immediatamente in graduatoria.

I vincitori del concorso che sono militari in servizio delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in servizio permanente o continuativo ovvero in ferma volontaria o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale concorrono, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, conservando la stessa posizione di stato ed anzianità e seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1987

Il Ministro: ZANONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1987
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 42

ALLEGATO

ORGANICO STRUMENTALE
DELLA BANDA DELL'ESERCITO

Strumenti di prima categoria «A»:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° oboe;
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono soprano in Sib;
1° corno (Fa-Sib);
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
1° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno soprano in Sib;
1° flicorno tenore in Sib;
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di prima categoria «B»:

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab);
1° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 1;
1° clarinetto contralto in Mib;
1° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono tenore in Sib;
1ª tromba in Fa;
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;
2° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno contralto in Mib;
1° flicorno contrabasso in Sib;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di seconda categoria «A»:

ottavino (con l'obbligo del flauto);
2° oboe;
2° clarinetto piccolo in Mib;
1° clarinetto soprano in Sib n. 3;
1° clarinetto soprano in Sib n. 4;
1° clarinetto soprano in Sib n. 5;
1° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono baritono in Mib;
3° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Sib;
trombone basso in Fa;
1° flicorno soprano in Sib raddoppio;
2° flicorno soprano in Sib;
2° flicorno tenore in Sib;
flicorno basso grave in Fa;
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di seconda categoria «B»:
2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 7;
1° clarinetto soprano in Sib n. 8;
2° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 3;
2° clarinetto soprano in Sib n. 4;
2° clarinetto contralto in Mib;
2° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono basso in Sib;
1° contrabasso ad ancia;
2° corno (Fa-Sib);
4ª corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Fa;
2° trombone tenore;
2° flicorno contralto in Mib;
2° flicorno basso in Sib;
2° flicorno contrabasso in Sib;
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di terza categoria «A»:
1° clarinetto soprano in Sib n. 9;
1° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 5;
2° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° clarinetto soprano in Sib n. 7;
2° clarinetto soprano in Sib n. 8;
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
clarinetto contrabasso in Mib;
clarinetto contrabasso in Sib;
2° saxofono soprano in Sib;
3° saxofono contralto in Mib;
2° saxofono tenore in Sib;
2ª tromba in Sib basso;
trombone contrabasso;
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di terza categoria «B»:
3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese);
1° clarinetto soprano in Sib n. 11;
1° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto soprano in Sib n. 9;
2° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 11;
2° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
3° clarinetto basso in Sib;
2° saxofono baritono in Mib;
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso);
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso);
5° corno (Fa-Sib);
3ª tromba in Sib;
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib);
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba Sib basso);
2° flicorno soprano in Sib raddoppio;
3° flicorno contralto;
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso);
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

87A10314

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di analista di sistemi della ottava qualifica funzionale

Le prove scritte del concorso sopraindicato indetto con decreto ministeriale n. 00/62650 del 9 aprile 1987 si svolgeranno in Roma l'1 e 2 febbraio 1988 con inizo alle ore 8;30, ed avranno luogo presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce, 34/A-*bis*.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento.

87A10401

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico (analista - programmatore di centro elettronico - settima qualifica funzionale) in prova, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con unica sede in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, 11/13, c.a.p. 00154, concorso del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 1987.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere trasmesse alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando e dello schema di domanda presso gli uffici della Cassa.

87A10375

UNIVERSITÀ DI URBINO

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28, con la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria, per la revisione dello stato giuridico del personale docente dell'Università, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato ed integrato successivamente;

Veduta l'ordinanza ministeriale in data 20 febbraio 1982, n. 60;

Veduto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con il quale su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Veduta la deliberazione della facoltà di magistero in data 26 giugno 1987, con la quale è stato richiesto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 22 (prima disciplina: statistica);

Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università in data 30 settembre 1987, con le quali è stata approvata la richiesta della suddetta facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di magistero di questa Università, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, fra laureati, a posti di ricercatore universitario, per il numero dei posti a fianco del gruppo di discipline indicato:

Gruppo n. 22 . . . . posti 1

Statistica
Calcolo delle probabilità e statistica
Economia politica e statistica
Elementi di statistica
Elementi di teoria dei campioni
Fondamenti di statistica
Istituzioni di statistica
Metodi probalistici, statistici e stocastici
Metodologia statistica della ricerca sperimentale
Metodologia e statistica sperimentale
Principi di economia politica e statistica
Programmazione e interpretazione statistica degli esperimenti
Statistica e teoria dell'informazione
Statistica matematica
Statistica metodologica
Statistica per la ricerca sociale
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria e metodi della affidabilità
Teoria statistica delle decisioni
Statistica economica
Analisi di mercato
Contabilità economica nazionale
Contabilità nazionale
Controllo statistico della qualità
Controllo statistico della qualità e statistica industriale
Controllo statistico delle qualità e statistica industriale
Statistica industriale
Istituzioni di statistica economica
Istituzioni di statistica economica agraria
Rilevazioni statistiche ufficiali
Statistica aziendale
Statistica aziendale e analisi di mercato
Statistica del credito e monetaria
Statistica del lavoro
Statistica ed econometria aziendale
Statistica metodologica ed economica
Statistica applicata alle scienze fisiche
Antropometria
Biometria
Biometria e antropometria
Biometria e statistica
Metodologia statistica in agricoltura
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica applicata alle scienze sociali
Statistica medica
Statistica medica e biometria
Statistica sanitaria
Statistica sociale
Statistica giudiziaria
Statistica sociale e giudiziale
Statistica pedagogica
Demografia
Analisi demografica
Demografia investigativa
Demografia storica
Demografia ed economia della popolazione
Demografia sociale
Demografia storica e storia della popolazione
Economia della popolazione
Economia e popolazione
Elementi di demografia economica
Politiche demografiche
Teoria della popolazione e modelli demografici
Teorie demografiche e modelli di sviluppo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata da L. 5.000 e secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Urbino - Ufficio del personale docente - Via Saffi, 2.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione, la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso. La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso stesso.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato, o il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio del personale docente dell'Università.

Nella domanda, inoltre, i candidati devono indicare la lingua o le due lingue straniere nelle quali intendono sostenere la seconda parte della prova orale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

I candidati che siano in possesso di eventuali titoli scientifici e didattici, dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

1) *curriculum*, in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere tutti conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 3.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requsiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli ed esami.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento scelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per lo svolgimento delle prove suddette, è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 5.

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratto a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale;

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 6.

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università degli studi di Urbino - Ufficio del personale docente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 8.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato ed integrato successivamente.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato ed integrato successivamente.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto al giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole cessa di appartenere al ruolo.

Urbino, addì 15 ottobre 1987

Il rettore: Bo

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale da L. 5.000)

Al magnificio rettore dell'Università degli studi - URBINO

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente in ....
via .... n. ......,
chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. .... (prima disciplina indicata nel gruppo: ....) sottosettore .... presso la facoltà di il concorso a un posto di ricercatore universitario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ....;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;

f) di eleggere domicilio ai fini del concorso in ....
via .... n. ....
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;

g) di voler sostenere la seconda parte della prova orale nella lingua o nelle due lingue straniere ....

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli, in unica copia, che ritiene utili ai fini del concorso;

2) *curriculum*, in duplice copia, della propria attività didattica e scientifica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del concorso;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui indicato nella domanda.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova per il sottosettore da lui indicato nella domanda.

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
Seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 22

(prima disciplina indicata nel gruppo: statistica)

Sottosettori:

1) statistica metodologica;

2) statistica economica;

3) demografia.

Prima prova scritta - caratteristiche:

esposizione di un argomento assegnato. . . punti 20/100

Seconda prova - caratteristiche:

esposizione di un argomento assegnato. . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

discussione su argomenti concernenti i sottosettori prescelti nelle prove scritte. Parte rilevante nella prova orale ha l'accertamento della ottima conoscenza di almeno una lingua, preferenzialmente sara considerata la lingua inglese . . . . » 25/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici. . . . . » 5/100

87A10272

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987, si svolgeranno presso l'istituto di credito pubblico, via Giusti, 7, 50121 Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1987, ore 10;

seconda prova scritta: 11 dicembre 1987, ore 9.

87A10320

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso la sede universitaria secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1987, ore 10;

seconda prova scritta: 11 dicembre 1987, ore 9.

87A10319

UNIVERSITÀ DI VERONA

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona, facoltà di economica e commercio, gruppo di discipline n. 22, già fissato per i giorni 24 e 25 novembre 1987 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1987, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 16 dicembre 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 17 dicembre 1987, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di statistica e ricerca operativa della facoltà di economia e commercio, via dell'Artigliere, 19, Verona.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, già fissato per i giorni 3 e 4 dicembre 1987 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1987, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 11 febbraio 1988, ore 10;

seconda prova scritta: 12 febbraio 1988, ore 10.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio, via dell'Artigliere, 13, Verona.

87A10445

REGIONE PIEMONTE

Aumento, da due a cinque, del numero dei posti del concorso a veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e della produzione animale, presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il numero dei posti a veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e della produzione animale, presso l'unità sanitaria locale n. 62, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 27 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1987, è elevato da due a cinque.

87A10220

REGIONE TOSCANA

Concorso a due posti di assistente medico di analisi chimico-cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di analisi chimico cliniche e microbiologiche presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa n. 38 - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca (Lucca).

87A10227

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 79

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 79, a:

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;

un posto di psicologo collaboratore per il nucleo operativo per le tossicodipendenze di Voghera;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Voghera (Pavia).

87A10283

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

Presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona»:

otto posti di aiuto di anestesia e rianimazione presso il primo servizio;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione da utilizzare presso la divisione di cardiochirurgia;

un posto di aiuto di chirurgia neonatale;

un posto di aiuto di neurochirurgia;

cinque posti di aiuto di nefrologia e dialisi;

un posto di aiuto di neuroradiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso la prima divisione;

un posto di aiuto del centro di terapia intensiva neonatale alto rischio;

tre posti di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di radiologia da utilizzare presso la divisione di cardiochirurgia;

un posto di aiuto di radioterapia;

tre posti di aiuto di cardiochirurgia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia presso la prima divisione.

Presidio ospedaliero «Giovanni da Procida»:

un posto di aiuto di laboratorio analisi.

Territorio:

tre posti di coadiutore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 2 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Salerno.

87A10219

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 59, a:

un posto di primario ospedaliero di urologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;

un posto di assistente medico di urologia - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 26 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vallo della Lucania (Salerno).

87A10222

CASA HOSPITALIERA DELLA CONGREGAZIONE DELLE MARCELLINE - OSPEDALE «CARD. GIOVANNI PANICO» DI TRICASE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 179 del 22 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

87A10224

CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA OSPEDALE «VALDUCE» DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria - area funzionale di medicina

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Como.

87A10223

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E - S.r.l
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni, 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 22.000
- semestrale ... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 82.000
- semestrale ... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 22.000
- semestrale ... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ... L. 313.000
- semestrale ... L. 172.000

- *Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 90.000
Abbonamento semestrale ... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221